

Allegato A

Criteri in materia di controlli e verifiche sugli impianti di climatizzazione invernale degli edifici, in attuazione della L.R. 9 del 27 maggio 2008, (Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici).

1- Finalità e disposizioni generali

1.1 – Al fine di favorire una uniforme applicazione sul territorio regionale delle modalità di attuazione delle verifiche degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici, di cui alla L.R. n. 9 del 27 maggio 2008 vengono di seguito forniti i criteri e le modalità relativi a:

- a) Sistema di Autocertificazione
- b) Realizzazione di un sistema informativo degli impianti termici;
- c) Contributi ai Comuni e alle Province;
- d) Norme transitorie;
- e) Disposizioni finali

1.2 – Per “Autorità Competente” si intendono le Province ed i Comuni al di sopra dei 40.000 abitanti.

1.3 – Le disposizioni del presente atto si applicano a decorrere inderogabilmente dal 01 Gennaio 2009.

2- Sistema di Autocertificazione

2.1 – Il sistema del “Bollino Verde” viene istituito a garanzia dell’autocertificazione della conformità dell’impianto;

2.2 – Il “Bollino Verde” viene applicato sull’apposito modello redatto dal manutentore di fiducia con i requisiti di qualificazione previsti dal DM 37/2008;

2.3 – La stampa del “Bollino Verde” in forma adesiva è, in fase di prima attuazione, a cura della Regione Marche;

2.4 – La conservazione e la distribuzione del “Bollino Verde” è a cura delle Autorità Competenti;

2.5 – E’ stabilito il valore del “Bollino Verde” in €7 (sette) iva inclusa;

2.6 – La concessione del “Bollino Verde” da parte delle Autorità Competenti è regolata dalla stipula di appositi protocolli di intesa, secondo lo schema allegato (all.A1) e

concertato dalle parti, da effettuarsi singolarmente con le imprese del settore e/o le Associazioni di Categoria e/o comunque tra soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DM 37/2008;

- 2.7 – In ogni caso l'acquisizione del "Bollino Verde" dovrà essere gratuita per l'utente finale;

3 – Realizzazione di un sistema informativo degli impianti termici

3.1 – La definizione dei criteri per la realizzazione del sistema informativo degli impianti termici è demandato ad un successivo atto della Giunta Regionale come previsto dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. n.9 del 27 maggio 2008;

3.2 – L'istituzione del sistema informativo dovrà avvenire comunque nel rispetto delle norme poste a tutela della privacy;

4 – Contributi ai Comuni e alle Province

4.1 – Considerati i tempi estremamente stretti per capillarizzare l'informazione sul territorio regionale, il contributo economico per l'anno 2008 previsto dall'art.6 della L.R. 9/2008 in questa fase d'avvio dell'operazione verrà utilizzato dalla Regione per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) articolazione di una corretta ed omogenea campagna di informazione rivolta ai cittadini/utenti finali anche attraverso la messa a disposizione delle quattro Province e dei Comuni interessati di manifesti e depliant illustrativi;
- b) stampa in triplice copia e in forma adesiva del bollino verde di cui al punto 2.3 del presente allegato da consegnare alle Province e ai Comuni interessati.

5 – Norme transitorie

5.1 – Per l'anno 2009 saranno ritenute valide le autocertificazioni del controllo di efficienza energetica anche senza Bollino Verde effettuate precedentemente nel rispetto della tempistica prevista dal D.Lgs.192 e s.m.i. La validazione dell'autocertificazione mediante apposizione del Bollino Verde verrà effettuata alla prima data utile di manutenzione.

6 – Disposizioni finali

6.1 – Lo schema di protocollo d'intesa di cui all'allegato A1 del presente atto deliberatorio è utilizzabile e quindi modificabile all'uso esclusivamente nelle parti evidenziate in tratteggio. Modificazioni al testo che si rendessero necessarie anche per sopravvenuti cambiamenti alla normativa di riferimento, sono apportate mediante successivo atto di Giunta.

6.2 – Al fine di monitorare costantemente lo stato d'avanzamento dell'applicazione del Bollino Verde nel territorio Regionale viene costituito, alla data di applicazione della presente deliberazione ed a rinnovo annuale, una Commissione Tecnica composto da:

- 1) rappresentante Regione Marche
- 2) rappresentante UPI Marche
- 3) rappresentante ANCI Marche
- 4) un Rappresentante Regionale per ogni Associazioni di Categoria per il settore specifico (Confartigianato – CNA – Confindustria)
- 5) un Rappresentante Regionale per ogni Associazione di Consumatori

La presidenza della Commissione Tecnica è affidata al rappresentante della Regione Marche che ne dispone le convocazioni.

Vista la natura concertativa della Commissione Tecnica ad esclusivo beneficio delle parti interessate (utenti finali – imprese), sono sempre possibili successive integrazioni dei componenti della Commissione in base alla rappresentatività delle Associazioni.

In ogni caso non potrà essere in nessun modo essere corrisposto un compenso a nessun titolo a qualunque componente del Tavolo.

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N° 1837 DEL 15 DIC 2008

Allegato A1

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PROVINCIA di e/o IL COMUNE.....

E

**LE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE DELLA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI****LE ASSOCIAZIONI**

**PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ED
ISPEZIONE DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO
DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI IN
ATTUAZIONE AL D.LGS 192/05 E S.M.I E ALLA L.R. 9/2008**

Il presente Protocollo d'Intesa viene sottoscritto ed accettato

da _____ del _____

del/della _____

E

le Associazioni di categoria in persona dei loro rappresentanti;

PREMESSO:

- A. che ai sensi del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e della L.R. 9/2008, le Province ed i Comuni con più di 40.000 abitanti sono tenuti ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza e inviare alla Regione Marche, per conoscenza al Ministero delle Attività produttive, del Commercio e dell'Artigianato, una relazione dettagliata con i risultati delle verifiche effettuate;
- B. che i commi 14 e seguenti dell'allegato L al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. permettono alle Province ed ai Comuni, con provvedimento reso noto alla propria cittadinanza, di intendere effettuato il controllo degli impianti con le modalità di trasmissione ed entro i termini stabiliti, del più recente rapporto di controllo e manutenzione, di cui agli allegati F e G al D.Lgs 192/05 e s.m.i.;
- C. che i commi 1 - 11 dell'allegato L al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. stabiliscono le seguenti procedure:

- o Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Qualora l'impresa installatrice non abbia ritenuto necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.
- o I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
 - a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
 - b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;

c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

- o Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.
- o Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'allegato H al D.Lgs. 192/05 e s.m.i..

SI STABILISCE CHE:

- A. La trasmissione di detto rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica, di cui all'allegato F e G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i. deve pervenire all'Amministrazione competente, o all'organismo incaricato, con timbro e firma dell'operatore e con connessa assunzione di responsabilità, almeno con le seguenti scadenze temporali:
- o ogni due anni per gli impianti di ogni potenza nominale;
- B. L'Amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse nei rapporti di controllo tecnico, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico come previsto dalle normative vigenti.
- C. al fine di agevolare gli utenti di fronte agli obblighi legislativi ed in accordo con le Associazioni Imprenditoriali e dei Consumatori, firmatarie del presente Protocollo, le Amministrazioni competenti ritengono opportuno rendere disponibile l'iniziativa dell'autocertificazione, resa nota con provvedimenti appositi e con la massima diffusione e informazione possibile, che di qui in avanti si chiamerà iniziativa **Bollino Verde**, nelle modalità che seguono:
1. per il biennio 2009 - 2010 il termine di scadenza per la consegna del rapporto di controllo tecnico conforme all'allegato F e G del D.Lgs. 192/05 relativo a tutti gli

impianti con potenza nominale del focolare maggiore o inferiore a 35 kW è fissato al 31 Gennaio 2010.

2. per i successivi bienni i termini di scadenza per la consegna del rapporto di controllo tecnico (RCT) sono fissati al 31 gennaio del secondo anno del relativo biennio;
 3. Sono fatte salve eventuali proroghe ritenute necessarie dalle Amministrazioni competenti.
 4. Il rapporto di controllo tecnico sarà ritenuto valido solo se completato in tutte le sue parti e se sarà presente il Bollino Verde.
 5. In relazione al controllo di efficienza energetica programmata degli impianti termici il cittadino potrà avvalersi di uno dei soggetti elencati nell'all. A2;
 6. le imprese che vorranno partecipare all'Iniziativa Bollino Verde tra i soggetti firmatari e le Amministrazioni competenti, dovranno aderire al Protocollo d'Intesa con apposita richiesta sottoscrivendo il modulo relativo che si allega (all. A3) così impegnandosi ad applicare gratuitamente il Bollino Verde e a consegnare la documentazione nelle modalità descritte nell'all. A4;
 7. per le prime accensioni di ogni tipo di impianto/nuova caldaia l'installatore dovrà inviare l'allegato G o F previsto dal D.Lgs. 192/05 all'Autorità Competente e potrà rimandare alla prima data utile di manutenzione, l'invio dell'autocertificazione corredata dal Bollino Verde.
 8. le Amministrazioni competenti rendono disponibili ai cittadini che lo richiedono gli elenchi aggiornati delle imprese firmatarie, dandone visibilità comunque nel rispetto delle normative sulla privacy;
- D. i sottoscrittori del presente documento intendono stabilire un rapporto permanente di collaborazione con i consumatori e le imprese di settore, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. la piena applicabilità delle leggi sul risparmio energetico;
 2. Il rispetto delle condizioni di sicurezza nell'esercizio degli impianti termici;
 3. la qualità e trasparenza nelle prestazioni professionali nei costi degli interventi;
 4. l'emarginazione delle attività illegali e dequalificate;
 5. la corretta informazione, la responsabilizzazione e la tutela dei cittadini consumatori nel corretto utilizzo degli impianti domestici di climatizzazione invernale;
 6. l'ottimizzazione della gestione automatica delle informazioni;
- E. che per ragioni di sicurezza, di efficienza energetica e di inquinamento atmosferico gli impianti termici devono essere sottoposti a manutenzione secondo le disposizioni emanate dal

costruttore e/o fabbricante e/o manutentore e/o almeno secondo la frequenza indicata nell'all. A4 ;

LE PARTI DANNO ATTO CHE:

- **l'utente sarà agevolato in quanto sollevato:**
 1. dall'onere dell'autocertificazione presso l'Ente Locale, stabilito per l'importo del **Bollino Verde** come da DGR del, posto a carico della Impresa abilitata;
 2. dalla presentazione della documentazione, entro le date stabilite dal Provvedimento dell'Autocertificazione, presso gli uffici dell'Ente o dell'Impresa affidataria, da effettuarsi a carico della Impresa manutentrice;
- **sarà obbligo delle imprese abilitate, in occasione degli interventi effettuati:**
 1. compilare, firmare e timbrare il modello di cui all'allegato G ed F del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. in triplice copia in tutti i campi presenti e previsti dal modello, evidenziando, nei rispettivi campi, i casi di non conformità dell'intero impianto termico alla normativa vigente;
 2. apporre il Bollino Verde con la medesima matricola a ciascuna delle tre copie dell'Allegato G ed F (U nella copia dell'Utente, M nella copia del Manutentore, A nella copia per l'Impresa Affidataria);
 3. lasciare l'originale all'utente;
 4. trattenere una copia per la propria ditta;
 5. inviare la terza copia alle Amministrazioni competenti o all'Impresa Affidataria del Servizio;
- **le Amministrazioni competenti, si impegnano:**
 1. ad esaminare le richieste di sottoscrizione da parte di imprese in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DM 37/2008 e/o associazioni, che intendono aderire alla convenzione con cadenza almeno mensile;
 2. ad aggiornare prontamente gli elenchi delle Imprese sottoscrittrici e renderli disponibili a richiesta;
 3. con cadenza almeno semestrale le problematiche sorte nell'applicazione del Protocollo d'Intesa, non chiaramente contemplate neanche nel Regolamento, per determinare soluzioni applicabili nel prosieguo del biennio in corso;
- per il monitoraggio e la corretta applicazione del presente Protocollo d'Intesa potrà essere costituita una Commissione Tecnica con la partecipazione dei soggetti firmatari i cui principali compiti saranno:

- ✓ controllo e gestione degli elenchi delle imprese aderenti all'iniziativa (all.A2);
 - ✓ gestione delle inadempienze e/o delle interpretazioni non corrette da parte dei soggetti firmatari;
 - ✓ informazioni e proposte sulla campagna informativa;
 - ✓ agevolare, nell'interesse dei cittadini, il rapporto tra imprese abilitate e verificatori;
 - ✓ eventuali proposte di modifica della Legge regionale 9/08;
- i soggetti firmatari concordano di dare il massimo rilievo a questo protocollo verso la cittadinanza, garantendone la corretta applicazione sul proprio territorio anche attraverso la Commissione sopra citata;
- La distribuzione del Bollino Verde in forma adesiva, in conformità con la DGR n. del, da apporre all'autocertificazione, da parte delle Autorità Competenti ai soggetti firmatari, avverrà con atti e/o modalità successive alla stipula del presente protocollo.

SI APPROVA

- Il presente Protocollo d'Intesa per l'effettuazione dei controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici in funzione degli obiettivi di risparmio energetico stabiliti dal D.Lgs. 192/05 e s.m.i. e della L.R. 9/08.
- L'Iniziativa Bollino Verde per l'effettuazione dei controlli degli impianti termici che consta:
1. nell'adesione al presente Protocollo d'Intesa delle Imprese abilitate sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione (all.A3);
 2. nell'applicazione, sul rapporto tecnico di controllo e manutenzione conforme al modello di cui all'allegato G ed F del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., del Bollino Verde il cui costo, IVA compresa, è stabilito dalla DGR del e posto a carico della Impresa abilitata, pertanto nulla è direttamente addebitato all'utente finale;
 3. nella consegna alle Amministrazioni competenti e/o all' Impresa Affidataria del servizio, da parte delle Imprese abilitate, di copia del modello di cui all'allegato G ed F del D.Lgs. 192/05 e s.m.i..

....., li

LA PROVINCIA DI

oppure

IL COMUNE DI

(elenco Associazioni)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
